

STATUTO di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ZANSHIN DOJO CASTELLI ROMANI"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata: "**Associazione Sportiva Dilettantistica Zanshin Dojo Castelli Romani**".

L'associazione ha sede in Ariccia, in via dei noci 6E.

Potranno essere istituite anche sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 2 - COSTITUZIONE E SCOPI

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

L'associazione sportiva dilettantistica è apolitica e non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità:

- a. la promozione, il coordinamento, lo sviluppo, la pratica e la diffusione, di attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate alle arti marziali;
- b. Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per lo loro realizzazione;
- c. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f. Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- g. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soli;
- h. Organizzare escursioni e/o viaggi atte a promuovere e/o svolgere attività sportive.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dell'Accademia Italiana Yoseikan Budo, nonché agli statuti e regolamenti dell'A.I.Y.B. e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione stessa delibererà d'aderire.

L'associazione intende affiliarsi all'A.I.Y.B. e al M.S.P. e/o ad altri enti di promozione sportiva relativi alle discipline svolte.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - ASSOCIATI

- a. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione e accettazione da parte del Consiglio Direttivo con relativa delibera e pagamento della quota sociale. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva ovvero di una condotta conforme ai principi della lealtà, della onestà e della rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi.
- b. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda di ammissione su apposito modulo contenente, fra l'altro, l'esplicita dichiarazione di aver preso visione dello Statuto, di accettarlo e di volerne seguire tutti i regolamenti, le indicazioni e le decisioni che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea sanzionano.
- c. Unitamente alla domanda di ammissione dovrà essere presentata opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica dell'aspirante socio all'esercizio della pratica sportiva.

- d. Le domande di iscrizione di giovani e fanciulle di età inferiore ai 18 anni, con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall'assenso con la firma del padre o della madre, o di chi ne fa le veci.
- e. Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulla sua decisione in materia. La votazione del Consiglio deve essere segreta.
- f. Tutte le cariche o gli incarichi sono a titolo onorifico e gratuito. gli incarichi che comportano per i soci assegnatari un rimborso spese, è necessaria autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo. Nei confronti dei collaboratori e o dei soci, l'Associazione non ha alcun obbligo di retribuzione, nè di assicurazioni sociali, nè alcun obbligo fiscale.
- g. Chi entra a far parte dell'associazione deve versare una tassa di iscrizione annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- h. I soci in difetto con lo statuto e il regolamento possono essere radiati dall'Associazione.
- i. L'elenco dei soci dovrà essere sempre disponibile presso la sede sociale affinché tutti gli associati possano, su richiesta, prenderne visione.
- j. Ad ogni associato viene rilasciata una tessera che lo legittima dei suoi diritti statutari e del godimento dei vantaggi offerti dall'Associazione.
- k. Come stabilito dall'art. 37 del codice civile i singoli associati non possono chiedere sia la divisione del fondo comune per tutto il periodo in cui l'associazione resta in vita, sia la restituzione della quota in caso di recesso.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

- a. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne, alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- b. Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
- c. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.
- d. I soci hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie secondo le modalità di voto successivamente indicate al punto **11**

Art. 6 - DECADENZA DEI SOCI

Al socio colpevole di mancanze disciplinari, potranno essere applicate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per mancanze lievi;
- sospensione dell'esercizio di diritto di socio per giorni, mesi e fino ad un anno;
- espulsione.

I soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto per la quota associativa;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d. scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato tempestivamente a mezzo posta al socio. Il socio escluso non potrà essere riammesso, a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.

Art. 7 - QUALIFICHE DEI SOCI

Gli appartenenti all'associazione si distinguono in cinque categorie di soci:

Fondatori: quelle persone che hanno costituito l'Associazione o ne sono stati chiamati a far parte, con voto favorevole dell'Assemblea su proposta della totalità dei soci fondatori esistenti. Solo i soci Fondatori hanno diritto al voto nel Consiglio Direttivo.

Onorari: quelle persone alle quali l'Associazione debba particolari riconoscenze, che spontaneamente versano contributi per l'incremento delle attività sociali. Vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio; possono far parte dell'Associazione anche Società ed Enti.

Sostenitori: quelle persone che appoggiano economicamente e idealmente le attività e lo scopo dell'associazione.

Atleti: quei soci che si dedicano allo sport agonistico, selezionati dal Direttore Tecnico Sportivo o dall'Istruttore dopo la convalida del Consiglio Direttivo; nonché quei soci che si dedicano alla sola pratica sportiva.

Collaboratori: quei soci, che dietro loro formale richiesta, accettano di svolgere gratuitamente, delle mansioni, senza vincolo di subordinazione, che verranno assegnate in base alle loro capacità, per il buon funzionamento ed il progresso dell'Associazione. Per tali mansioni, che variano dalla pulizia alla manutenzione, ecc... sarà previsto, (ove sia possibile),

un rimborso spese forfetario al netto della ritenuta di acconto. Tale rimborso, non obbligatorio, verrà corrisposto dietro delibera assembleare dei soci.

Art. 8 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione dispone delle seguenti **entrate**:

- a. versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b. quote associative di iscrizione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c. redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- d. contributi ed erogazioni elargiti da parte di persone fisiche, soci, Enti e Associazioni;
- e. proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, ricreative e promozionali;
- f. introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive o culturali.

L'Associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti commerciali.

Il **patrimonio** dell'associazione è costituito da:

- a. beni mobili;
- b. elargizioni e contributi di altre associazioni con finalità analoghe;
- c. avanzi netti di gestione.

Art. 9 - QUOTE SOCIALI

- a. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare al momento dell'adesione all'Associazione.
- b. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione, può farsi richiesta di quanto pagato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- c. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Consiglieri. Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso e in base ai criteri stabiliti annualmente.

Art. 11 - LE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. Procedo alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- d. Approva gli eventuali regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 7 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Non è ammesso il voto per delega.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento

dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statuarie del voto favorevole, dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 4 a un massimo di 8 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche quando siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c. predisporre i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei Membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a. è il rappresentante legale dell'Associazione, di fronte a terzi ed anche in giudizio;
- b. dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
- c. ha la firma sociale;
- d. viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo;
- e. dura in carica un quadriennio e può essere rieletto;
- f. sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci;
- g. convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere;
- h. firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- i. convoca e dichiara aperte le assemblee;
- j. in caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.
- k. è a lui concessa disgiuntamente la firma sociale anche per le operazioni bancarie nonché la possibilità di valutare e richiedere le varie forme di finanziamento e affidamento, ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo associativo, sia nei confronti degli associati che degli Istituti di Credito.
- l. Nel caso vengano acquistati beni soggetti a registrazione, l' intestazione del bene viene fatta al soggetto che ha la rappresentanza legale dell'associazione, con l'indicazione della carica, oltre ai dati identificativi dell'ente non riconosciuto.

Art. 14 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- a. sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, assumendone le attribuzioni;
- b. coadiuva il Presidente in tutte le attività sociali;

Art. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario:

- a. collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b. è a lui concessa disgiuntamente la firma sociale per le operazioni bancarie.
- c. dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- d. redige e conserva i verbali delle riunioni che firma unitamente al Presidente;
- e. ordina il funzionamento dell'Associazione;
- f. attende alla corrispondenza;
- g. cura la tenuta dell'archivio e quella dei libri sociali;
- h. svolge le operazioni connesse al tesseramento dei Soci nonché alle riscossioni e pagamenti da effettuarsi;
- i. è altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli scritti, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 675/96;
- j. come tesoriere provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle scritture contabili e patrimoniali, in particolare del registro soci, del registro di prima nota e ne è responsabile di fronte al Consiglio.

Art. 16 - IL CONSIGLIERE

Oltre alle attività di competenza del Consiglio Direttivo, nella sua qualità di membro del medesimo, il Consigliere:

- a. è il referente del consiglio direttivo nell'ambito territoriale, ove esplica le funzioni di coordinatore delle attività svolte dagli associati, promuovendole e coinvolgendo nuovi potenziali associati.
- b. riferisce e riporta in seno al Consiglio Direttivo tutto ciò che è di interesse per lo sviluppo ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 17 - IL RENDICONTO

- a. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre di ogni anno), il Consiglio Direttivo provvederà a redigere con chiarezza, correttezza, veridicità e trasparenza il rendiconto economico dell'esercizio (bilancio consuntivo) e la relazione accompagnatoria che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.
- b. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica dell'associazione.
- c. Analogamente verrà redatto il bilancio preventivo per l'anno successivo a quello già concluso, documento al quale dovrà attenersi il Consiglio Direttivo durante la gestione economica dell'attività.
- d. I bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere depositati, almeno 10 giorni prima, presso la sede sociale consentendone l'esame a tutti gli associati che ne facciano richiesta.
- e. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente assegnati al patrimonio dell'Associazione.

Art. 18 - AVANZI DI GESTIONE

- a. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- b. Eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione delle attività sociali, per l'acquisto di materiali ed attrezzature sportive e culturali.

Art. 19 - SCIoglIMENTO

- a. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione

deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

- b. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- c. Il patrimonio residuo sarà devoluto, ai fini sportivi, ad altra associazione che persegua finalità analoghe, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli Associati s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte dell'Associato, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo di comune accordo fra i primi due.

Il Collegio Arbitrale giudicherà "ex bono ex aequo" senza formalità di procedura.

Il ricorso all'Assemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art. 21 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto sociale si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro nonché alle norme in materia, contenute nel libro I° e nel libro V° del Codice Civile.

Il presente Statuto, composto da nr. 21 articoli, viene letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

Presidente	Terenzi Claudio	<u>Claudio Terenzi</u>
Vice Presidente	Bartolini Riccardo	<u>Riccardo Bartolini</u>
Segretario	Ferrante Tiziana	<u>Tiziana Ferrante</u>
Consigliere	De Santis Gabriele	<u>Gabriele De Santis</u>
Consigliere	Consalvi Simone	<u>Simone Consalvi</u>
Consigliere	Alessio Fioretti	<u>Alessio Fioretti</u>

Ariccia, 15 maggio 2014

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA 15/05/2014

Terenz Claudio
AIB

N. 2268

Scritta 15/5/14

DATA 15/5/14

RECELIATO CON FURO

€ 200,00

IL DIRIGENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

ARCA DA BOLLO €16,00

Entrate


00015001 0000254A WDCS2001


00103242 19/05/2014 19:21:41

04578-00088 9618FC386A294059

IDENTIFICATIVO 01121474414472

0 1 12 147441 447 2





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90079780582	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE "ZANSHIN DOJO CASTELLI ROMANI"
--

TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DEI NOCI 6

C.A.P. 00040	COMUNE ARICCIA	PROV. RM
------------------------	--------------------------	--------------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE TRNCLD72S07A132M	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE TERENZI CLAUDIO
--

DATA 16/05/2014

IL FUNZIONARIO



UFFICIO
 AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT ALBANO LAZIALE